

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI

1. Le udienze avranno inizio alle ore 9.00.

1.bis I fascicoli delle cause c.d. di vecchio rito e quelli delle cause c.d. di nuovo rito avranno colorazioni diverse.

2. L'udienza è divisa in 2 fasce orarie: 9,00-10,30 e 10,30 in poi.

La 1ª fascia è destinata agli adempimenti previsti dall'art. 180 **di c.d. vecchio rito e dall'art. 183 di nuovo rito** - solo dopo l'ora contumaciale, se una delle parti non è presente - nonché dagli artt. 183 - in caso di mancata comparizione personale - e 184 - ove meramente scritti - **di c.d. vecchio rito** e, ancora, ad altre attività di durata prevedibilmente contenuta (ad es. giuramento CTU, concessione termini etc.);

la 2ª fascia è destinata all'espletamento dell'interrogatorio libero delle parti e delle prove orali, alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti dei CTU, ad altre attività di durata difficilmente prevedibile. Diversi orari possono essere volta a volta concordati tra giudice e parti, anche al fine di assicurare la riservatezza di audizioni vertenti su fatti personali.

I fascicoli saranno ordinati secondo le fasce orarie di chiamata. Con l'ordinanza che dispone il rinvio il giudice indicherà la fascia oraria ovvero l'ora di chiamata, che sarà annotata sulla copertina del fascicolo.

2-bis. Copia del ruolo di udienza con eventuali annotazioni utili e tutti gli avvisi di natura organizzativa sono affissi all'ingresso dell'aula.

2-ter Le prove e le cause fissate "ad horas" inizieranno all'orario fissato con un breve margine di tolleranza non superiore a 15 minuti, anche in assenza di uno dei procuratori.

3. I provvedimenti di cancellazione della causa dal ruolo per la mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. saranno adottati al termine dell'udienza

4. L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si adopererà per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

5. Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, si adopererà per organizzare al meglio la propria sostituzione.

6. Qualora l'udienza debba essere rinviata, il rinvio d'ufficio deve essere comunicato con congruo preavviso e contenuto, possibilmente, in un periodo non superiore a tre mesi. Si raccomanda agli avvocati di comparire all'udienza di rinvio senza necessità di avviso individuale.

6-bis. All'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. di c.d. nuovo rito, ove il convenuto si costituisca all'udienza, sarà concesso un rinvio per esame della costituzione all'attore che lo richieda.

6-ter. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa all'udienza ex art. 180 c.p.c. di c.d. vecchio rito ovvero ex art. 183 c.p.c. di nuovo rito se il convenuto opposto si sia costituito in giudizio entro venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo o entro venti giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168-bis ultimo comma c.p.c.; qualora ciò non avvenga e l'attore opponente chieda un differimento dell'udienza, l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. sarà decisa ad una udienza ravvicinata all'uopo fissata.

7. Le istanze di prova saranno ricapitolate in un unico atto senza rinvio ad altri atti o verbali di udienza, evitando di reiterare quelle non più attuali.

Il giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza.

8. Gli avvocati preciseranno le conclusioni con separato foglio, preferibilmente dattiloscritto, riportandole analiticamente, salvo integrazioni rese necessarie dalle conclusioni della controparte.

9. Premesso che in caso di contrasto prevale il testo scritto, gli avvocati produrranno unitamente all'ultimo atto difensivo un CD o *floppy disk* con tutti gli atti di parte del processo, compreso il foglio contenente la precisazione delle conclusioni e le eventuali integrazioni.

10. Il giudice autorizzerà ex art. 151 c.p.c. la comunicazione delle ordinanze anche in modo diverso da quanto previsto dagli artt. 134 e 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., ad es. mediante fax o posta elettronica; i difensori comunicheranno con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione dell'atto.

Nell'assumere la riserva il giudice darà atto del preventivo consenso dei difensori a tali forme di comunicazione.

In caso di contrasto prevale il testo del provvedimento depositato in Cancelleria.

11. Con l'ordinanza con cui viene fissata l'udienza per il giuramento del CTU il giudice inviterà quest'ultimo a prendere nota di eventuale rinvio d'ufficio dell'udienza ed a comparire per il giuramento all'udienza di rinvio senza ulteriore avviso.

12. Con l'ordinanza di conferimento dell'incarico al CTU il giudice disporrà che questi depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su CD o *floppy disk*; inviterà inoltre il CTU ad indicare nel verbale della stessa udienza la data di inizio delle operazioni peritali ovvero a comunicarla alle parti con congruo anticipo.

12-bis Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice potrà disciplinare, su accordo delle parti, il subprocedimento di c.t.u. prevedendo che il consulente, raccolte le osservazioni dei c.t.p. e/o dei difensori, anche in forma scritta, comunichi a questi la relazione finale dando loro termine di circa 20 giorni per far pervenire al c.t.u. le ulteriori osservazioni a tale relazione e che il c.t.u. darà quindi conto di tali osservazioni con un'integrazione della relazione finale

13. Su istanza delle parti, all'udienza successiva al deposito della CTU, sarà concesso un solo rinvio per esame (anche se la CTU è stata tempestivamente depositata), con eventuale termine per note (che verrà indicato dalle parti con richiesta motivata inserita nel verbale di udienza).

14. I difensori comunicheranno tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice affinché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentirne la cancellazione o l'estinzione.

15. I difensori si impegnano a consegnare al giudice del primo grado copia semplice della sentenza emessa in grado di appello e di Cassazione.